

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL VERDE**

***A TUTELA DEL PATRIMONIO
VEGETALE***

1) PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, il cui valore è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e dalla legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni D.lgs. 63 del 2008, adotta il presente Regolamento che detta le disposizioni per la corretta gestione del verde, sia pubblico che privato, e definisce i lineamenti e le informazioni specifiche relative alla manutenzione-gestione e progettazione delle diverse tipologie di verde nel Comune di Pieve di Cento.

Il suo obiettivo principale è quello di promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici recati dalla presenza della vegetazione, quale elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare l'aria e l'acqua, di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, di migliorare le caratteristiche pedologiche, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, ed in quanto elemento importante sul piano culturale e sociale.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, dei parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali fossi, scoli, piantate, prati stabili e dei sentieri di interesse storico naturalistico.

Questo documento attua le previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi evigenti al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

Si definiscono:

a) Verde pubblico

Tutte le aree a verde di proprietà pubblica così suddivise:

1. giardini e parchi urbani
2. giardini e parchi storici di pregio
3. parchi a carattere naturalistico - parchi fluviali
4. aree protette
5. alberi di pregio
6. aree permesse ai cani senza guinzaglio
7. orti urbani
8. verde sportivo
9. verde complementare alla viabilità
10. alberature stradali
11. verde cimiteriale
12. verde all'interno dei plessi scolastici

13. verde delle aree industriali/artigianali

b) Verde privato

Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio Comunale.

c) Aree agro-forestali

Tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, boschi, incolti, maceri, piantate nel loro insieme di tutori e viti, fossi, prati ed ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agro-forestale così come definito dai vigenti strumenti urbanistici.

CAPITOLO 1

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Devono essere rigorosamente conservate, siano esse su suolo pubblico o privato:

- le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 45, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 45 rilevata a m 1,30 dal colletto;
- le Querce (genere *Quercus*) e i Frassini (*Fraxinus excelsior* e *Fraxinus oxycarpa*) di altezza superiore ai tre metri;
- le siepi con altezza media superiore a 3 m e lunghezza superiore a 20 m, costituite per almeno il 50% della loro biomassa da una o più specie arboree e/o arbustive autoctone (vedi lista delle specie – alberi e arbusti del gruppo 1);
- le piantate a sostegno “vivo” (Acerò campestre e Olmo) di almeno 20 metri di lunghezza.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 45 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

4) INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

L'Amministrazione Comunale, a scopo didattico-educativo e per preservare la variabilità biologica nell'ambiente urbano, può destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba.

5) NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- 1 - coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2 - coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente o essere oggetto di apposito piano colturale.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

6) ABBATTIMENTI

A) L'abbattimento delle piante oggetto di salvaguardia (anche non più vegetanti) è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale da presentarsi su apposito modulo. Alla comunicazione seguirà un Parere Vincolante con Prescrizioni, a cura del Servizio Ambiente, per confermare che l'abbattimento avviene nei casi e modi previsti dal presente regolamento.

Al fine del rilascio del Parere Vincolante con Prescrizioni, il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo per la verifica dei requisiti così come previsti dal Regolamento.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, opere di riqualificazione per migioria ambientale, ecc.) e quando non esistono sistemi compatibili con le necessità contingenti che permettano di salvare l'albero.

Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà richiedere che, a cura ed a spese del richiedente, la documentazione sia integrata con:

- planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell'area in cui si trova la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatti o strutture direttamente correlabili alla presenza dell'albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che, a cura ed a spese del richiedente, la documentazione sia integrata con:

- planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell'area in cui si trova la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- valutazione di stabilità eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici;

- perizia di un tecnico qualificato (Architetto - Ingegnere – Geometra - Perito Edile o altro), iscritto regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.

Il Parere Vincolante con Prescrizioni sulla comunicazione di abbattimento (di una o più piante) verrà formulato dal Servizio Ambiente entro 30 giorni, salvo i casi in cui sia necessaria la richiesta di pareri tecnici integrativi.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati e accertati in sede di Parere vincolante, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro un anno (tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno) dall'espressione del Parere Vincolante con Prescrizioni, secondo le indicazioni del presente Regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a m 3 o circonferenza di cm 18 rilevata a m 1,30 dal colletto.

Nel caso di abbattimento di un albero appartenente al genere *Quercus e Fraxinus* di cui all'Art. 3 avente altezza superiore ai tre metri, la pianta in sostituzione dovrà appartenere allo stesso genere.

Nel caso in cui venga abbattuta una siepe, essa dovrà essere sostituita; in alternativa potranno essere piantati due alberi di prima grandezza e uno di seconda grandezza per ogni 20 metri di siepe tutelata distrutta.

Nel caso venga abbattuta una piantata a sostegno vivo con Acero campestre oppure Olmo, essa dovrà essere ripiantata; in alternativa potranno essere ripiantati quattro Aceri campestri ogni 20 metri di filare abbattuto.

Nel caso venga distrutta un'area in corso di naturalizzazione dovranno essere piantati due alberi di 1° grandezza e uno di 2° grandezza ogni 1.000 m² di superficie in corso di naturalizzazione distrutta.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura di cui al punto "A" e "B" del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano una sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 31.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Gli alberi abbattuti in assenza della procedura di cui al punto "A", "B" o devitalizzati, devono comunque essere sostituiti con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

ALBERO ABBATTUTO SENZA TITOLO O NON SOSTITUITO	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
circonferenza fino a cm 70	n° 2 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 18;
circonferenza da cm 71 a cm 130	n° 4 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 18;
circonferenza da cm 131 a cm 200	n° 6 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 18;

circonferenza oltre cm 200	n° 8 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 18;
----------------------------	---

Qualora nell'area dove l'albero è stato abbattuto non sia possibile collocare le piante in sostituzione, gli alberi potranno essere messi a dimora in un'area verde pubblica indicata ed autorizzata dal Servizio Ambiente, a cura e a spese del responsabile dell'abbattimento.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento del parere espresso e l'applicazione delle relative sanzioni.

7) POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentati (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria, potature tradizionali in forma obbligata), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 20 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Salvo casi particolari debitamente documentati, gli interventi potranno essere effettuati:

- 1)** per le specie decidue nel periodo autunno/vernino (dal 1 Novembre al 30 Marzo);
- 2)** per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (dal 15 Dicembre al 15 Febbraio, dal 1 Luglio al 31 Agosto);
- 3)** interventi sulle branche morte: tutto l'anno;
- 4)** interventi di urgenza sulle branche danneggiate e incombenti su case o viabilità in seguito a eccezionali e violenti eventi atmosferici: tutto l'anno.

Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 50 di circonferenza perchè compromettono la vitalità della pianta.

8) DANNEGGIAMENTI

A) I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all'art. 6. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

B) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature non adeguatamente pavimentate, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

C) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi.

D) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale tali da comportare l'interramento del colletto. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

E) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

F) La posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) deve essere – in via prioritaria – eseguita con tecniche no-dig. Se non risultano utilizzabili tali tecniche, gli scavi devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.

G) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

H) E' vietata la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia e i tagli delle radici.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc), si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Nel caso di istanze per l'esecuzione di scavi presentate al Servizio Tecnico Lavori Pubblici o al Servizio Edilizia Privata/Urbanistica, inerenti aree con presenza di piante arboree o arbustive, dovrà essere acquisito il formale parere del Servizio Ambiente, il quale darà prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell'area interessata. Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 11 del presente regolamento.

Nel caso di interventi effettuati a distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 11 e di operazioni di Pronto Intervento su utenze di pubblica utilità che provocano un danneggiamento tale da richiedere l'abbattimento della pianta, il Servizio Ambiente potrà chiedere all'esecutore e/o committente di effettuare la sostituzione della pianta abbattuta, secondo quanto previsto all'art. 6

Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell'apparato radicale che della chioma.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento di attuazione, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, per gli alberi debbono essere rispettate le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

- Alberi di 1° grandezza che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 m 10
(farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi di 2° grandezza che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m m 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- Alberi di 3° grandezza che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m m 4
(*Cercis*, *Prunus* spp, ecc.)
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare m 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Si definisce "area di pertinenza delle alberature" lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere messo a disposizione delle piante. Per un albero di nuovo impianto, l'area di pertinenza, corrisponde, sul terreno, ad un cerchio con centro sul tronco e raggio variabile al variare della classe di grandezza dell'albero.

CLASSE di GRANDEZZA	RAGGIO
Alberi di 1° grandezza (altezza a pieno sviluppo: >20 m)	m 4,0
Alberi di 2° grandezza (altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	m 3,0
Alberi di 3° grandezza (altezza a pieno sviluppo: <10 m)	m 2,5

All'interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l'interramento del colletto.

A) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata l'area di pertinenza.

Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata (salvo casi relativi a impianti preesistenti in cui ciò sia fisicamente impossibile) la distanza minima dal colletto di m 1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 m².

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

C) Qualora cercini, cordoli o porzioni di essi ricadano all'interno, o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature esistenti, potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze minime indicate.

D) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

E) Nei lotti privati e pubblici in cui i nuovi interventi non possono rispettare le aree di pertinenza delle alberature i Servizi Tecnici: Lavoro Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica coinvolgeranno il Servizio Ambiente nella valutazione della pratica nell'ambito della conferenza dei Servizi o tramite la richiesta di parere di competenza.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, la scelta delle piante e la loro collocazione dovrà sempre essere in funzione della compatibilità tra pieno sviluppo della pianta ed effettivo spazio a disposizione.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) In tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia o riqualificazione urbanistica, dove siano previsti interventi sull'area verde, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi, secondo gli standard fissati dai vigenti strumenti urbanistici e dal presente Regolamento.

B) Nelle aree urbane, per quanto riguarda gli interventi di cui sopra, si chiede che il progetto sia sempre accompagnato da un rilievo dello stato del verde in essere con un piano degli interventi di nuove piantumazioni e/o abbattimenti.

C) Per tali interventi occorrerà presentare al SUE/SUAP, in allegato alla Pratica Edilizia, la seguente documentazione:

- 1) planimetria dello stato di fatto ed il rilievo fotografico precedente i lavori, indicante le alberature o arbusti esistenti, genere e specie botanica, dimensioni ed aree di pertinenza. Negli elaborati dovranno anche essere rilevate tutte le piante presenti in lotti esterni a quello interessato dagli interventi edilizi, anche se di altra proprietà, allorché i lavori interessino le aree di pertinenza delle alberature definite dall'art.11 del presente Regolamento. Negli elaborati dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc;
- 2) Planimetria esecutiva indicante sia le opere edili, gli impianti tecnologici e le nuove opere a verde, contenente le modifiche allo stato di fatto e comprensiva di eventuali ipotesi di abbattimento.

Nel caso il progetto preveda l'effettuazione di abbattimenti, il Parere Vincolante con Prescrizioni del Servizio Ambiente, previsto dall'art. 6, sarà contenuto nel titolo edilizio con le seguenti modalità:

- per gli interventi assoggettati a titolo edilizio con rilascio di provvedimento, il Parere Vincolante con Prescrizioni viene acquisito dal Tecnico e trascritto sul titolo edilizio;
- per gli interventi assoggettati a pratiche edilizie che non prevedano rilascio di provvedimento, il Parere Vincolante con Prescrizioni deve essere già acquisito ed allegato all'istanza.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui alla vigente normativa regionale.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art. 13 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno indicativamente essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 150 m² di superficie del lotto non coperta.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 m² di arbusti ogni 150 m² di superficie del lotto non coperta.

G) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie

pregiate esistenti, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

H) Qualora la planimetria esecutiva preveda la distruzione di aree naturali o l'abbattimento di piante salvaguardate, il Servizio ambiente potrà dare parere negativo al progetto chiedendone una revisione che conservi e valorizzi la vegetazione esistente.

I) In caso l'intervento edilizio preveda abbattimenti, il progetto delle nuove aree a verde dovrà rispettare i criteri degli artt. 6 e 13 del presente regolamento in merito alle modalità e tipologia dei nuovi impianti.

L) Nel caso di trasformazioni di corti agricole in corti civili (a vocazione residenziale) il piano unitario già previsto dalla normativa urbanistica dovrà contenere tutte le indicazioni sullo stato di fatto del verde e sulle successive modifiche per quanto riguarda i nuovi impianti e/o eventuali abbattimenti, secondo i criteri indicati negli artt. 6 e 13 del presente regolamento; tale documentazione dovrà essere vagliata dal Servizio Ambiente, il quale, qualora sussistano i requisiti, potrà dare parere negativo al progetto chiedendone una revisione che conservi e valorizzi la vegetazione esistente.

M) Nel caso di interventi di nuova costruzione o ampliamenti e ristrutturazioni di fabbricati industriali, oltre a quanto previsto nel presente articolo per le aree urbane, si chiede la progettazione di opere a verde che fungano da mitigazione ambientale e di visuale paesaggistica dell'area.

13) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di prima qualità con chiome, freccia e apparato radicale integro.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento dell'ecosistema. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dell'ecosistema oggetto dell'intervento.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie

diverse (gruppo “2”) solamente in situazioni ambientali particolari (es: vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a dimora, ciò al fine di produrre un miglioramento ecologico dell’ecosistema.

2) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone agricole di pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi “1” e “2” e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l’impianto del 10% di essenze del gruppo “3” all’interno delle aree cortilive.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l’ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi “1”, “2” e “3”. Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali. Si consiglia di prevedere specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in ambito urbano spesso si verificano.

4) IMPIANTI VIETATI

L’impianto delle specie del gruppo “4” è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché le specie indicate tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

E’ vietato l’impianto di ulivi con circonferenza del tronco (a 130 cm dal colletto) superiore a 80 cm.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche. Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente su presentazione di dettagliata relazione.

LISTE DELLE SPECIE

GRUPPO 1°

ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia plathyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

ARBUSTI

<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo Bluastro
<i>Rubus ulmifolium</i> Schott.	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum opalus</i> L.	Pallon di maggio
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Ziziphus jujuba</i>	Giuggiolo

GRUPPO 2°

ALBERI

<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L.	Gelso
<i>Morus nigra</i> L.	Moro
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi	Pippo cipressino
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. e suoi ibridi	Tiglio
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10% .

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .

GRUPPO 4°

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantis altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco
<i>Clematis vitalba</i>	Vitalba
ad eccezione delle loro varietà non infestanti	
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	
<i>Phyllostachys</i> spp.	
<i>Arundinaria japonica</i> Sieb. et Zucch.	Falso bambù

14) PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Preliminarmente all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, al rilascio dei Permessi di Costruire per le opere di urbanizzazione primaria, all'approvazione dei progetti di opere pubbliche contenenti aree destinate a verde, dovrà essere certificato dal Responsabile del Procedimento il rispetto del presente Regolamento.

A) GIARDINI EPARCHI URBANI, PARCHEGGI, PERCORSI

Al fine di valorizzare la funzione ambientale del verde e ridurre i costi di manutenzione, i nuovi progetti di parchi e giardini devono essere redatti sulla base delle indicazioni contenute nell'elenco sottostante:

1) Modalità per la realizzazione dei progetti del verde:

TIPOLOGIA	CRITERI INDICATIVI GENERALI DI IMPIANTO
VERDE ARBORATO (Alberi di 1°-2°-3° grandezza)	25-30% del totale della superficie a completo sviluppo delle chiome;
VERDE ARBUSTATO (Bordure, Siepi e Macchioni arbustivi)	20-25% del totale della superficie; gli arbusti andranno collocati prevalentemente in moduli monospecifici e piantati piuttosto fitti utilizzando pacciamatura di corteccia di conifera (o materiale analogo) per ridurre o annullare lo sviluppo delle infestanti; le zone con pendenze superiori a 17% devono essere in prevalenza, ricoperte con arbusti a crescita libera o, in alternativa, con specie erbacee tappezzanti che non necessitano di sfalcio periodico.
VERDE A PRATO	40-50% del totale della superficie

2) nelle piantumazioni arboree, quando non è previsto l'impianto d'irrigazione a goccia, è obbligatorio l'uso del tubo drenante che abbracci tutto il pane di terra della pianta.

L'ancoraggio della stessa deve essere assicurato dai pali tutori il cui numero varia con l'ubicazione:

- Alberature nei parcheggi - 3 pali (posti a triangolo, verticali, con traverse)
- Alberature stradali - 2 pali (con traversa a circa 60/80 cm da terra)
- Alberature nei parchi – 1 palo (inclinato);

3) I parcheggi dovranno essere adeguatamente alberati (nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento) e dotati di un adeguato numero di cestini porta rifiuti. Nelle piantumazioni arboree inserite nei parcheggi è obbligatorio prevedere un sistema di protezione della pianta fisso (es. pali distanziatori);

4) nella realizzazione di nuove aree è necessario prevedere l'utilizzo di piante esenti da danneggiamenti e patologie, nonché correttamente rizollate in vivaio e corrispondenti nella forma alle caratteristiche della specie;

5) è obbligatorio prevedere, come compresa nella fornitura delle piante, la garanzia di attecchimento valevole per tre anni a partire dal momento della piantumazione.

Le alberature che non attecchiscono devono essere sostituite entro il periodo di garanzia e la stessa deve essere prorogata di altri tre anni a partire dal momento della sostituzione;

- 6) nelle aree dove la superficie destinata a verde è inferiore a 3 m di larghezza o termina con angoli acuti, è vietata la sistemazione a prato. Sono raccomandate soluzioni che utilizzino materiali pacciamanti come ad esempio il tessuto non tessuto in abbinamento alla corteccia di conifera, sassi, rocce, vulcanite, pomice, e/o l'utilizzo di piante tappezzanti. Nelle aree frequentate da bambini è sconsigliato l'uso di materiali pacciamanti quali: rocce, sassi di fiume, ghiaia. Il loro utilizzo è consigliato solo se vengono fissate al terreno;
- 7) nella progettazione di aree verdi occorre prestare attenzione alla corretta sistemazione dei punti luce. Nel posizionamento dei corpi illuminanti è opportuno rispettare distanze adeguate nei confronti dell'ingombro delle chiome delle alberature onde evitare dannose e costose potature;
- 8) in aree verdi adiacenti a camminamenti, sentieri, piste ciclabili e passaggi pedonali, è raccomandabile piantare alberature, cespugli, siepi, o bordure rispettando una distanza di almeno 3 m dal camminamento in funzione dello spazio che le piante occuperanno a completo sviluppo delle chiome;
- 9) si sconsiglia la piantumazione di siepi a forma obbligata;
- 10) nel posizionare qualsiasi elemento di arredo (sedute, giochi, illuminazione, fontane) è consigliabile rispettare la distanza di 3 m da qualsiasi altro arredo o elemento vegetale;
- 11) la realizzazione di aree verdi destinate a regolare manutenzione dovrà essere effettuata con pendenze inferiori a 17%;
- 12) nella realizzazione di aree verdi non deve esserci dislivello tra i manufatti (cordoli, pozzetti, marciapiedi) ed il terreno destinato a prato;
- 13) ogni area verde deve essere accessibile tramite passaggio adeguato ai mezzi manutentivi;
- 14) nelle aree verdi frequentate da bambini o comunque molto frequentate (parchi gioco, giardini scolastici, aree ludiche) è vietata la piantumazione di piante velenose o spinose;
- 15) nella realizzazione di parcheggi alberati è vietata la piantumazione di alberi che producono resina, frutti pesanti, piante predisposte alla produzione di polloni, o colpite da infestazioni di afidi;
- 16) i prati devono sempre essere realizzati con macchine seminatrici-livellatrici interra sassi;
- 17) le nuove piantumazioni vanno corredate dalla stesura di idoneo strato pacciamante utile al contenimento delle infestanti. Le pacciamature vanno

effettuate preferibilmente con pacciamanti naturali (corteccia di conifera o similari) evitando di norma l'utilizzo di teli plastici;

18) I percorsi pedonali e ciclabili in tratti urbani dovranno essere dotati di un adeguato numero di panchine e cestini porta-rifiuti

Il Comune si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche, e logistiche dell'area interessata dall'intervento.

B – VIALI ALBERATI:

Nel caso di nuovi filari in zone urbane esistenti, si prescrivono i seguenti parametri dimensionali:

- 1) forma e dimensioni delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata larga almeno 2 m per alberi di 1° e 2° grandezza e 1,50 m per gli alberi di 3° grandezza, fatto salvo casi particolari nei quali il sesto d'impianto esistente non consenta il rispetto di tali dimensioni;
- 2) per le piante isolate la superficie minima dell'aiuola, varia in relazione alla grandezza dell'albero secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
- 3) interassi tra gli alberi e distanze da edifici: come previsto dall'art. 10.

C - VERDE AI MARGINI STRADALI:

- 1) Per quanto riguarda il verde presente ai margini stradali occorre prevedere, quando la larghezza delle fasce è superiore a 4 m, una fascia a prato di 2-3 m in prossimità del ciglio stradale in modo da poter essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada e facilmente pulita dai rifiuti;
- 2) Le fasce a verde più lontane di 2 m dal ciglio stradale debbono essere il più possibile ricoperte di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; le siepi lungo le strade andranno piantate in moduli monospecifici di 20-30 m di lunghezza e separati tra loro da uno spazio non arbustato di 10 m circa. Le siepi potranno anche essere arborate con alberi di 3° grandezza quando la distanza dal ciglio stradale lo consente.

D – ROTATORIE:

Il verde delle rotatorie, al fine di ridurre la manutenzione e migliorare l'ambiente urbano, andrà realizzato prevalentemente con fasce concentriche di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; verso il ciglio stradale verranno collocati gli arbusti a sviluppo più contenuto e verso il centro della rotonda gli arbusti a crescita maggiore privilegiando le specie resistenti alla siccità. Verso il centro dell'aiuola potranno essere collocati alberi di III^a grandezza se le dimensioni della rotonda lo consentono.

La fascia a prato sarà limitata a 2-3 metri dal ciglio stradale; questa potrà essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada.

E - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI:

Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione e l'attecchimento delle piante fino a 36 mesi dalla messa in posa, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune. Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 36 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio ambiente con apposita nota scritta. La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all'attecchimento delle alberature.

15) DIFESA FITOSANITARIA.

- A)** Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
- B)** Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta. In caso di terapia sono preferibili le tecniche di lotta biologica ed integrata.
- C)** La prevenzione dovrà essere attuata mediante le seguenti modalità:
 - scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - difesa della piante da danneggiamenti;
 - adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (art. 11) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - potatura eseguita secondo le modalità indicate dall'art. 7.

CAPITOLO 2

ALBERI DI PREGIO E ALBERI MONUMENTALI

16) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

L'amministrazione comunale potrà mediante apposito censimento o mediante gli strumenti urbanistici individuare quelle essenze arboree da assoggettare a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo 1.

17) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

18) INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale sono soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nel Parere Vincolante con Prescrizioni, comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e consentiti solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

19) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nel parere indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie. L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del parere di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta una sanzione stabilita come indicato nel successivo articolo 31.
E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza parere devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto nel precedente punto A.

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare nel parere il luogo di impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

20) ALBERI MONUMENTALI

La legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale" prevede l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia il cui iter presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello Stato.

Il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" (Decreto attuativo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 stabilisce, a tal fine, i criteri per il censimento e la selezione degli alberi monumentali ed individua le rispettive competenze in capo agli enti soprarichiamati.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto attuativo viene quindi istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, gestito centralmente dal Corpo forestale dello Stato, elenco che si compone degli elenchi regionali, predisposti dalle Regioni, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni a seguito di un censimento effettuato sul proprio territorio.

L'amministrazione comunale di Pieve di Cento ha contribuito alla stesura di tale elenco formulando alla Regione una propria proposta.

Con Determinazione n° 20660 del 22/12/2016 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'elenco regionale degli alberi monumentali d'Italia che si aggiunge agli alberi monumentali già individuati e tutelati dalla L.R. n.2 del 1977.

Questo elenco, allegato alla determinazione sopra citata, è composto da 45 alberi di cui 2 sono alberi vegetanti sul territorio di Pieve di Cento, selezionati sulla base della proposta formulata dall'amministrazione comunale e riconosciuti rispondenti alle caratteristiche individuate dal Decreto attuativo.

Si tratta di due esemplari di "Pioppo nero" ("*populus nigra*") entrambe collocati in ambito rurale nei pressi di via Rusticana.

Essi vengono individuati e descritti nell'elenco Regionale, rispondono ai numeri progressivi 7 e 8 dell'elenco e sono codificati rispettivamente con i Codici 08/G643/BO/08 e 10/G643/BO/08.

Questi alberi sono pertanto sottoposti alle tutele previste dall'art. 9 del succitato Decreto attuativo.

CAPITOLO 3

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

21) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

L'amministrazione comunale potrà mediante apposito censimento o mediante gli strumenti urbanistici individuare quei Parchi e giardini di cui al presente capitolo.

Per parco e giardino di pregio si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista, storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e nei giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli I e II.

D) Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.

E) Qualora si rendano necessari interventi di abbattimento, occorre acquisire, se necessarie, le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti (Beni culturali già sovrintendenza) alla tutela ambientale e monumentale.

CAPITOLO 4

DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

22) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

23) DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

24) CLASSIFICAZIONE AREE E GESTIONE DEL VERDE

24.1 - Giardini e parchi urbani - sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso, e svolgono un'importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini urbani sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi, eventualmente di carattere culturale e ricreativo.

a) Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l'integrità a cose o a persone. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi ed arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria (effettuati secondo quanto riportato all'art. 15 del presente regolamento) e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate ecc., che il Servizio Ambiente valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia di area interessata.

b) Le potature verranno effettuate secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento

c) Gli sfalci dovranno essere frequenti onde evitare la raccolta dell'erba nel periodo primaverile/estivo e delle foglie nel periodo autunnale. E' consentita la pratica del mulching.

L'irrigazione dovrà essere limitata solo alle piante ed ai cespugli e dovrà essere effettuata con un impianto a goccia, la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto, calcolato dalla data di messa a dimora secondo le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento, alberi ed arbusti non vanno più irrigati.

d) Il controllo delle erbe infestanti può essere effettuato con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici fisici e chimici. E' consigliabile l'utilizzo di materiali pacciamenti naturali.

e) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale

- f) Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.
- g) Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tener conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera.
- f) Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie.

24.2 - Giardini e parchi storici di pregio - riferimento Capitolo 3 art. 21

24.3 – Parchi a carattere naturalistico- verde fluviale – I parchi naturalistici e fluviali sono caratterizzati dalla presenza del binomio acqua-vegetazione. La copertura vegetale lungo le aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l'acqua, il suolo e l'aria creando nel contempo habitat di rifugio per moltissimi animali e piante; inoltre proprio le aste fluviali costituiscono efficienti corridoi ecologici in grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità.

- a) Nei parchi fluviali/naturalistici si applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti nell'art. 24 del presente regolamento, ad eccezione degli interventi autorizzati dall'amministrazione Comunale oppure effettuati dal Servizio Tecnico Bacino Reno.
- b) Qualsiasi intervento che coinvolga l'ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei modi più tradizionali e maggiormente impattanti.
- c) La manutenzione delle aree verdi del parco naturalistici/fluviale dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree e assecondare il ciclo riproduttivo della fauna. Gli interventi di sfalcio dell'erba potranno essere limitati solo in corrispondenza dei percorsi ciclopedonali in modo da limitare l'impatto dell'azione antropica sull'ambiente.

24.4 – Aree protette – Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, e biologica, hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 17/02/2005 art. 4, 5, 6.

Gli standard manutentivi sono contenuti nella L.R.n. 6 del 17/02/2005 agli art. 10, 11 e titolo V artt. 55, 56, 57, 58 e negli appositi e specifici Regolamenti di gestione.

24.5 – Alberi di Pregio – riferimento cap. Il art. 16, 17, 18, 19

24.6 – Aree permesse ai cani senza guinzaglio – Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate all'interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio, e per la quali vale un apposito e specifico regolamento

24.7 – Orti urbani – Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia e per i quali vale un apposito regolamento.

24.8 – Verde sportivo – Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l'aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione. E' da prevedersi in relazione all'entità di ogni singola area.

a) L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio delle attività sportive.

b) In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura.

Questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:

- resistere al calpestio
- rispondere alle esigenze di gioco
- essere praticabile anche durante i periodi di pioggia

c) Si dovrà prevedere un impianto d'irrigazione.

d) Inoltre è consigliabile un corretto piano di manutenzione, che preveda la rasatura costante dell'erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, diserbo.

e) La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell'area non utilizzati per attività sportive verranno effettuate secondo quanto previsto dall'art. 24.1 del presente regolamento.

24.9 – Verde complementare alla viabilità – Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.

a) Le aree verdi di servizio stradale non hanno funzioni ricreative o ludiche, per cui non necessitano di arredi o strutture ludiche ad eccezione dell'illuminazione a servizio della viabilità.

b) Gli sfalci dovranno essere frequenti onde evitare la raccolta dell'erba nel periodo primaverile/estivo e delle foglie nel periodo autunnale. E' consentita la pratica del mulching

24.10 – Alberature stradali – Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetanea, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

a) In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Servizio Ambiente.

c) In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e le norme dettate dagli articoli 11 e 14 del presente regolamento.

24.11 – Verde cimiteriale e verde commemorativo - Questo tipo di verde svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.

Nella gestione del verde cimiteriale e commemorativo valgono le regole riportate negli artt.24.1 e 24.2

24.12 – Verde all'interno dei plessi scolastici – Il verde scolastico deve assolvere alla triplice funzione di polmone verde della scuola di cui è parte

integrante, di “polo di osservazione naturalistica” per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire proprio dalla scuola e di area ludica.

a) La gestione del verde scolastico deve essere particolarmente curata per garantire la massima sicurezza dei bambini, particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta delle piante: devono essere escluse tutte quelle velenose e spinose e devono essere garantite aree ombreggiate ed aree soleggiate in proporzione all'estensione dei giardini.

b) Per le manutenzioni valgono le regole riportate nell'art 24.1 ad eccezione fatta per la raccolta dell'erba e delle foglie che in queste aree deve sempre essere effettuata.

24.13 – Verde delle aree industriali - Il verde industriale è una tipologia di verde che racchiude elementi tipici sia dei parchi urbani che del verde complementare alla viabilità. Inoltre deve avere una forte funzione paesaggistica in modo da compensare l'aspetto estetico di aree che degradano con molta facilità.

a) La progettazione e la realizzazione di queste aree deve privilegiare la meccanizzazione le operazioni manutentive. Le aree devono essere progettate e realizzate in modo tale da non creare spazi utilizzabili come nascondigli o rifugi impropri e garantire, in tal modo, sicurezza nella fruibilità anche nelle ore notturne.

Le aree potranno essere dotate di camminamenti illuminati, con panchine e con cestini per la raccolta dei rifiuti.

b) Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l'integrità a cose o a persone. In particolare questi consistono in: potature di alberi ed arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria (effettuati secondo quanto riportato all'art. 15 del presente regolamento).

b) Le potature verranno effettuate secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento

c) Gli sfalci dovranno garantire il decoro e la pulizia dell'area e frequenti onde evitare la raccolta dell'erba nel periodo primaverile /estivo e delle foglie nel periodo autunnale. E' consentita la pratica del mulching.

L'irrigazione dovrà essere limitata solo alle piante ed ai cespugli e dovrà essere effettuata con un impianto a goccia a goccia, la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto, calcolato dalla data di messa a dimora secondo le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento, alberi ed arbusti non vanno più irrigati.

d) Il controllo delle erbe infestanti può essere effettuato con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici fisici e chimici. E' consigliabile l'utilizzo di materiali pacciamanti naturali.

e) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale

f) Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.

25) INTERVENTI VIETATI

Oltre ai casi previsti nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, è tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un'altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

E' consentito, dove non esplicitamente vietato, il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati dai bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

26) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIO NULLA OSTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può consentire le seguenti attività:

A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle norme del presente regolamento.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

27) INTERVENTI PRESCRITTI

Oltre ai casi previsti nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, è fatto obbligo :

A) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.

B) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

28) ATTREZZATURE LUDICHE

Le attrezzature ludiche di proprietà comunale esistenti nelle aree pubbliche possono essere utilizzate da bambini solo se accompagnati. E' comunque vietato l'uso di tali attrezzature ai ragazzi di età maggiore di 14 anni.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Gli accompagnatori (educatori o genitori) hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini.

CAPITOLO 5

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

29) SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI.

A) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale e i pozzi devono essere salvaguardati, come previsto dalla normativa presente negli strumenti urbanistici vigenti.

30) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

L'Amministrazione Comunale provvederà , per motivi di sicurezza idraulica, incolumità pubblica e più in generale di protezione civile a predisporre l'elenco della rete idrica minore soggetta al presente articolo.

L'ostruzione e la mancata manutenzione dei fossi scolanti elencati, di cui non è garantito il regolare deflusso delle acque, comporta una sanzione stabilita come indicato nel successivo articolo 32.

Sono esclusi gli interventi, da parte del Consorzio della Bonifica Renana ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

CAPITOLO 6

NORME FINALI

31) ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento del verde pubblico e privato precedentemente approvato e successive modificazioni, nonché tutti gli altri atti dispositivi e ordinanze che ora trovano qui regolamentata la relativa materia.

32) SANZIONI

I meccanismi di determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa sono determinati per i regolamenti comunali in generale dalla Legge 689/1981 all'art. 16 ed in particolare dal D.Lgs. 267/2000 dall'art. 7-bis.

Secondo queste norme, in generale i limiti edittali per violazione a regolamenti ed ordinanze comunali vanno da €. 25,00 a €.500,00, ed in automatico per il primo comma dell'art. 16 della Legge 689/1981 pagabile in misura ridotta in €. 50,00.

La stessa normativa vigente consenta alla Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni vigenti.

A tal fine con il presente articolo si determinano per la Giunta Comunale i seguenti criteri di indirizzo per la determinazione degli importi del pagamento in misura ridotta

